SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A4257

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contributi

1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):

a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20 per cento a 2,48 per cento e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;

b) ove iscritto antecedentemente al 1° gennaio 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20 per cento a 4,84 per cento e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;

b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 4,84 per cento a 3,34 per cento;

c) dal 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 3,34 per cento a 2,48 per cento.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.

5. Per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, privo di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.

6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI

1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia». Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

2. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 è calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella *A*. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianità contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella *A* restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

6. L'anzianità contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione è fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella *A* rimangono confermate le previgenti anzianità contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attività lavorativa l'importo del trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

9. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonché l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

10. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

13. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

Pensione di invalidità

1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. È abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

Art. 5.

Pensione ai superstiti

1. Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

2. Al dirigente assunto dalle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, è data facoltà, su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale.

3. La facoltà di cui al comma 2 è concessa anche ai dirigenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992, oppure si sono fuse con società già operanti nel settore stesso.

4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino gia in servizio presso le società di cui al comma 2 detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*. FLICK

TABELLA *A*
(art. 3, comma 3)

Retribuzione lorda (lire)	Aliquota di riferimento
0 - 65.000.000	2,00
65.000.000 - 130.000.000	1,60
130.000.000 - 195.000.000	1,35
195.000.000 - 230.000.000	1,10
230.000.000 - 250.000.000	0,90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2; terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)* delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei riquisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n, 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

— Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito) è il seguente: «5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'art. 2 della citata legge n. 335 del 1995».

Note all'art. 1:

— L'art. 3-*ter* del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni finali) è il seguente:

«Art. 3-*ter (Aliquota contributiva aggiuntiva)* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunqne a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato».

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, è il seguente: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e succcive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero succesivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1996

Note all'art 2:

— Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente: «17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimne intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto».

— Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:

«12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data,

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente: «23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione dei trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

Note all'art. 3:

— Il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58 (Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: «Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65° anno di età se uomo, o al 60° se donna, beneficia, per l'anzianità contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella *A*, di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44».

— Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
Sino al 33 per cento	1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento	1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento	1,10
Oltre il 90 per cento	0,90»

— Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.

— L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) così recita:

«Art. 7 *(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)* — Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi alineno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

La disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'art. 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485».

— Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1976, ora abrogati dal presente decreto, così recitavano:

«Art. 15 *(Cumulo di anzianità contributive in caso di morte o di invalidità)* — In caso di morte o di invalidità la quota parte di pensione spettante in conseguenza della contribuzione all'I.N.P.D.A.I. non potrà essere inferiore ai minimi di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti del trasferimento dei periodi contributivi di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44».

«Art. 16 *(Pensione minima)* — L'importo annuo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilità erogate dall'I.N.P.D.A.I. non può in ogni caso essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, al 40 per cento del minimale soggetto a contributo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

— Il secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: «In ogni caso, è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80 per cento, e di 15/30simi se di grado superiore all'80 per cento».

— I commi 6, 7 e 11 della legge n. 335/1995 così recitano:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8-10. *(Omissis)*

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di varzione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

— I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recitano:

«8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Per il testo del comma 12, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.

— I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recitano:

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a vore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccente il tratamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi».

Note all'art. 4:

— I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella *G*. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino ai riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 155/1981, si veda in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 914/1955, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 11. — Il dirigente ha diritto a pensione di invalidità, reversibile secondo le disposizioni del successivo art. 17, quando:

a) divenga invalido permanente in seguito a infortunio per cause di servizio, intervenuto dopo l'iscrizione qualunque siano l'età e l'anzianità contributiva, purché tale invalidità comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche, in misura non inferiore al 50 per cento;

b) divenga invalido permanente per altra causa purché, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, sia iscritto, si trovi in attività di servizio e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, ferme retando le altre condizioni di cui alla precedente lettera *a)* relative alla risoluzione del rapporto d'impiego all'età ed al grado d'invalidità. Tale periodo contributivo è stabilito in cinque anni per i dirigenti iscritti all'Istituto dopo il 50° anno di età».

Note all'art 5:

— Il comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita: «41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella *F*. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario ficcia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

— Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del D.P.R. n. 914/1955, ora abrogati dal presente decreto, erano del seguente tenore.

«Art. 15. — In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto ed abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite e, sino al compimento del 21° anno di età, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati, adottivi e affiliati, una pensione indiretta nella misura indicata al successivo art. 16.

Il periodo di 2 anni di anzianità contributiva indicato nel comma precedente, non è richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio.

In mancanza di coniuge ed orfani, la pensione indiretta, nella misura indicata dal successivo art. 16, spetta ai genitori e agli adottanti o agli affilianti viventi a carico.

In mancanza anche dei genitori, adottanti o affilianti viventi a carico, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre al 26° anno di età»

«Art. 16. — La pensione indiretta è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta·

a) il 60 per cento per il coniuge:

il 20 percento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione di cui alla precedente lettera *a)* non può in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore alla pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso in caso di inabilità permanente assoluta,

b) il 30 per cento per ciascun genitore o adottante o affiliante a carico, semprechè manchino coniuge ed orfani,

c) il 15 per cento per ciascun fratello celibe e sorella nubile a carico e permanentemente inabili, semprechè manchino i superstiti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*».

«Art. 17. — Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dell'art 15, secondo le aliquote previste alle lettere *a), b)* e *c)* del precedente art 16, con le modalità di cui all'art. 19».

«Art. 18. — Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

Quando superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie, già iscritta all'Istituto e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Non ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando, dopo la decorrenza della pensione stessa, il dirigente abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Non hanno uguamente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo la decorrenza della pensione in favore del dirigente Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60°, se donna.

Limitatamente ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, sono equiparati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni che, alla morte del dirigente, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente

Per l'accertamento dell'inabilità dei figli e del coniuge superstite, ove questi sia il marito, valgono le stesse norme di cui all'art. 13.

La ripartizione del capitale, liquidato ai sensi dell'art 21, secondo comma, ha luogo secondo le disposizioni di legge sulle successioni».

«Art. 19. — La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del dirigente, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento d'arretrati, dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda».

«Art. 20. — Perdono il diritto a pensione, dal 1° del mese successivo a quello in cui si sono verificati i seguenti eventi:

1) il coniuge, quando passi a nuove nozze,

2) il vedovo, quando cessi lo stato di invalidità;

3) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età o, se studenti universitari, al termine del corso legale di studi e comunque al 26° anno di età, o, se inabili, quando cessi lo stato di invalidità, ovvero quando contraggano matrimonio, qualunque sia la loro età,

4) i fratelli celibi e le sorelle nubili, permanentemente inabili ed a carico, quando cessi lo stato di invalidità».

Note all'art 6:

— L'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1996, n. 1450) così recita:

«Art. 4 — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo art. 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute ne l'art. 5. della legge 4 dicembre 1956, n. 1450».

— La legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforam del settore delle telecomunicazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1992.

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali) è il seguente:

«4. Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

5. I trasferimenti di cui ai commi precenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenzali di cui al comma precedente».

97G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1998, di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, le seguenti carte valori postali;

francobolli celebrativi di «Europa 1998»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli commemorativi di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Padrer Pio da Pietrelcina, nel XXX anniversario della morte;

francobolli ed interi postali celebrativi della Esposizione Mondiale di Filatelia «Italia '98»;

francobolli celebrativi della 50ª edizine della «Fiera internazionale del francobollo» - Riccione;

francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale endoscopia;

francobolli celebrativi del IV Convegno sul tema «Fossili, evoluzione, ambiente»;

francobolli commemorativi di Bertolt Brecht, Federico Garcia Lorca, Curzio Malaparte (Kurt Erich Suckert) e Leonida Repaci, nel centenario della nascita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1998, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1998»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della fialatelica;

francobolli commemorativi di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Padre Pio da Pietrelcina, nel XXX anniversario della morte;

francobolli ed interi postali celebrativi della Esposizione Mondiale di Filatelia «Italia '98»;

francobolli celebrativi della 50ª edizine della «Fiera internazionale del francobollo» - Riccione;

francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale endoscopia;

francobolli celebrativi del IV Convegno sul tema «Fossili, evoluzione, ambiente»;

francobolli commemorativi di Bertolt Bresсht, Federico Garcia Lorca, Curzio Malaparte (Kurt Erich Suckert) e Leonida Repaci, nel centenario della nascita.

Art. 2.

Con successivi decreti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1997
Registro n. 4 Poste, foglio n. 254

97A4973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 giugno 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla Sacca di Goro nel comune di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da una eccezionale proliferazione algale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la grave situazione venutasi a creare in parte del territorio relativa alla Sacca di Goro nel comune di Goro della provincia di Ferrara conseguentemente alla eccezionale fioritura di macroalghe verificatasi nei primi giorni del mese di giugno;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che tale evento ha determinato una situazione di crisi socio-economico-ambientale a persone e cose;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare la particolare situazione innanzi descritta con provvedimenti straordinari da parte delle competenti pubbliche amministrazioni al fine di superare l'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione 18 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1998 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Ferrara, comune di Goro, colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A4974

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartennenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Meentemeyer Claudia, nata a Dusseldorf (RFG) il 3 aprile 1964, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» — rilasciatogli in data 12 maggio 1995 dal Senatsverwaltung fur Justiz di Berlino — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Considerato che l'istante ha concluso il percorso formativo accademico in «Rechtswissenschaft» presso la Albert-Ludwigs Universität di Friburgo (RFG) il 12 gennaio 1989;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Meentemeyer Claudia, nata a Dusseldorf (RFG) il 3 aprile 1964, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto procesuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale ver-

tente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993. come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 13 giugno 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A5003

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mercato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 3834 del 30 aprile 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Sassari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 E 26 APRILE 1997

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A4978

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 1997.

Sostituzione di un componente della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti per il bestiame.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996, registro n. 1, foglio n. 13, con il quale è stato disposto il rinnovo delle sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli «alimenti per il bestiame», ai «cereali» ed ai «formaggi»;

Considerata la nota prot. n. 3222/XXI(c) del 25 marzo 1996 con la quale il prof. Alfredo Begliomini ha rasseganto le proprie dimissioni da componente la sottocommissione - alimenti per il bestiame;

Ritenuto necessario sostituire il prof. Alfredo Begliomini, rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali nella succitata sottocommissione;

Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 600.9/24315/AG.80/497 con la quale viene designato il dott. Roberto Cozzani quale rappresentante degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Il dott. Roberto Cozzani, responsabile del dipartimento di chimica e sostanze biologicamente attive dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, è chiamato a far parte della Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione alimenti per il bestiame, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1995 citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Alfredo Begliomini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1997

L'ispettore generale capo: GRIMALDI

97A4976

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 maggio 1997.

Riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ
DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quali organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla Soc. Modulo Uno S.r.l. in data 1° febbraio 1996 e dalla Soc. Meccano S.p.a. in data 24 giugno 1996;

Visti i pareri favorevoli al rilascio dei riconoscimenti formulati dalla Commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 8 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo Modulo Uno S.r.l., via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature e installazioni elettriche;

apparecchiature industriali;

apparecchiature e sistemi di controllo per impianti industriali;

apparati avionici e aerospaziali;

apparecchiature per l'elaborazione dell'informazione;

strumenti di misura e apparecchiature di prova;

prodotti elettrici/elettronici e/o componenti;

apparecchi elettrodomestici e apparecchiature per uso domestico.

2. L'organismo Meccano S.p.a., via G. di Vittorio, n. 3/a - 60044 Fabriano (Ancona), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature industriali;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

apparecchiature mediche e scientifiche;

elettrodomestici e apparecchiature elettroniche ad uso domestico;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

prodotti e componenti elettrici ed elettronici.

Roma, 14 maggio 1997

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il dirigente generale per la produzione industriale
VISCONTI

97A4975

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 2 giugno 1997.

Libero ingresso nei musei ai membri I.C.O.M. (International Council of Museums).

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la «soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali» previa emanazione di apposito regolamento attualmente allo studio di questo Ministero;

Visto il parere del comitato di cui alla legge n. 502/1980, il quale nella riunione del 21 aprile 1997, ha deliberato di consentire l'ingresso gratuito ai membri I.C.O.M. (International Council of Museums) mediante esibizione presso le biglietterie dei musei della relativa tessera di riconoscimento rilasciata dalla organizzazione di cui trattasi;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure amministrative per il rilascio della predetta autorizzazione ai membri I.C.O.M., attualmente consentita mediante apposita tessera di libero ingresso nei musei predisposta da questo Ministero ai sensi della predetta legge n. 502/1980, in vista anche della regolamentazione dell'ingresso nei musei statuita dalla legge n. 78/1997;

Decreta:

È consentito ai membri I.C.O.M. (International Council of Museums) il libero ingresso nei musei, monumenti e parchi archeologici dello Stato mediante esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata annualmente dall'organizzazione sopra citata presso le biglietterie dei predetti istituti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1997

Il Ministro: VELTRONI

97A4977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 21 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Urnversità degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 giugno 1996;

Visto il proprio decreto rettorale del 2 agosto 1996;

Vista la proposta di modifica dello Statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Umversità;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 196 del 22 agosto 1996 come decreto rettorale 2 agosto 1996 nel quale si legge:

«gli articoli dello statuto relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia ..... *(omissis)* ..... sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con lo scorrimento della numerazione successiva:

Corso di laurea in medicina e chirurgia:

fisica B01B;

statistica A02B, F01X;

biologia E13X;

genetica E11X, E13X, F03X;

istologia ed embriologia E09B;

anatomia E09A;

chimica e propedeutica biochimica E05A;

biochimica e biologia molecolare E05A, E04B, E05B, E06B;

fisiologia E06A, E06B;

biofisica E05A, E10X, K06X;

patologia generale F04A;

immunologia F04A, F04B;

fisiopatologia generale ed applicata F04A, F07A, F08A, F07E;

microbiologia F05X;

parassitologia V32B;

medicina di laboratorio E05B, F04B, F05X;

metodologia clinica F02X, F07A, F08A, F22A, F11A;

anatomia patologica I F06A;

malattie dell'apparato digerente F07D, F08A;

malattie dell'apparato respiratorio F07B, F08D;

malattie del rene e delle vie urinarie F07F, F10X;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo F07E, F08A;

malattie del sangue e degli organi emopoietici F07G;

malattie del sistema immunitario e reumatologia F07A, F07H;

malattie infettive F07I;

medicina interna e chirurgia generale F07A, F08A;

psichiatria e psicologia clinica F11A;

psicologia clinica M11E;

malattie del sistema nervoso F11B;

malattie odontostomatologiche e del cavo orale F13B, F13C;

malattie dell'apparato visivo F14X;

malattie dell' apparato locomotore F16A;

malattie otorinolaringoiatriche F15A, F15B;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica F17X;

medicina interna F07A, F03X;

chirurgia generale F08A;

oncologia clinica F04C, F18X (F08A, F07A);

geriatria F07A, F08A;

farmacologia generale E07X;

farmacologia speciale E07X;

pediatria generale e specialistica F19A, F08C, F19B;

ginecologia ed ostetricia F20X;

anatomia patologica II F06A;

diagnostica per immagini F18X;

emergenze medico-chirurgiche F07A -F08A F21X;

igiene e sanità pubblica F22A;

medicina legale F22B;

medicina del lavoro F22C;

medicina delle comunità F22A»,

tale parte del suddetto decreto rettorale 2 agosto 1996 è sostituita dalla seguente:

L'art. 53 dello statuto, così come definito dal decreto rettorale 10 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 240 del 12 ottobre 1991, recante modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia (Tabella XVIII), conserva tutta la sua validità e viene integrato con le indicazioni seguenti:

a ciascuno dei 48 corsi integrati ripartiti nelle 19 aree didattico formative afferiscono i settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati a fianco della denominazione di ogni corso integrato, secondo le nuove denominazioni delle discipline e la definizione dei settori scientifico disciplinari con sigla e titolo riportata negli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994. Restano invariate le aree didattico formative, con i relativi obiettivi e la ripartizione oraria stabiliti nel citato art. 53 dello statuto.

1. Corso integrato di Fisica: Settori scientifico-disciplinari: B01B (Fisica):

fisica (B01B);

fisica medica (B01B).

2. Corso integrato di statistica e matematica: Settori scientifico-disciplinari: A02B (Probabilità e statistica matematica); F01X (Statistica medica):

statistica medica e biometria (F01X);

biomatematica (A02B).

3. Corso integrato di Biologia: Settori scientifico-disciplinari: E13X (Biologia applicata); M10A (psicologia generale: la disciplina soppressa «Psicologia» e sostituita da «Psicologia generale»):

biologia cellulare (E13X);

biologia generale (E13X);

psicologia generale (M10A).

4. Corso integrato di Genetica: Settori scientifico-disciplinari: E13X (Biologia applicata: la disciplina soppressa «Genetica generale applicata alle scienze biomediche» e sostituita da «Genetica molecolare»); F03X (Genetica medica):

genetica umana (F03X);

genetica molecolare (E13X).

5. Corso integrato di istologia ed Embriologia: Settori scientifico-disciplinari: E09B (Istologia):

istologia (E09B);

istochimica (E09B);

citolgia (E09B);

citologia molecolare (E09B);

embriologia (E09B).

6. Corso integrato di Anatomia: Settori scientifico-disciplinari: E09A (Anatomia umana):

anatomia umana (E09A);

anatomia topografica (E09A);

anatomia radiologica (E09A);

anatomia clinica (E09A);

neuroanatomia (E09A).

7. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica: Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica): le discipline soppresse: «Chimica medica» e «Propedeutica biochimica» sono sostituite da:

chimica e propedeutica biochimica (E05A).

8. Corso integrato di biochimica: Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica); E04B (Biologia molecolare); E05 B (Biochimica clinica):

chimica biologica (E05A);

enzimologia (E05A);

biologia molecolare (E04B);

biochimica cellulare (E05A);

biochimica sistematica umana (E05A; E05B);

biochimica applicata (E05A).

9. Corso integrato di fisiologia: Settori scientifico-disciplinari: E06A (Fisiologia umana):

fisiologia umana (E06A);

fisiologia della nutrizione (E06A);

neurofisiologia (E06A);

fisiologia applicata (E06A);

fisiologia dello sport (E06A).

10. Corso integrato di biofisica e tecnologie biomediche: Settori scientifico-disciplinari: B01B (fisica); E05A (Biochimica); E10X (Biofisica medica); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K06X (Bioingegneria elettronica):

biofisica (E10X);

informatica medica (K05A);

strumentazione biomedica (K06X);

tecnologie biomediche (K06X);

fisica sanitaria (B01B).

11. Corso integrato di patologia generale: Settori scientifico-disciplinari: F04A (Patologia generale):

patologia generale (F04A);

citopatologia (F04A);

patologia molecolare (F04A);

oncologia (F04A);

patologia genetica (F04A).

12. Corso integrato di immunologia: Settori scientifico-disciplinari: F04A (Patologia generale); F04B (Patologia clinica):

immunologia (F04A);

immunoematologia (F04A; F04B);

immunopatologia (F04A).

13. Corso integrato di fisiopatologia generale ed applicata: Settori scientifico-disciplinari: F04A (Patologia generale: la disciplina soppressa «Fisiopatologia endocrina e del metabolismo» è sostituita da «Fisiopatologia endocrina»); F07A (Medicina interna: la disciplina soppressa «Fisiopatologia clinica afferente alla medicina interna» è sostituita da «Fisiopatologia medica»); F08A (Chirurgia generale: la disciplina soppressa «Fisiopatologia clinica afferente alla chirurgia generale» è sostituita da «Fisiopatologia chirurgica»):

patologia generale (F04A);

fisiopatologia generale (F04A);

fisiopatologia chirurgica (F08A);

fisiopatologia medica (F07A);

fisiopatologia endocrina (F04A).

14. Corso integrato di microbiologia: Settori scientifico-disciplinari: F05X (Microbiologia e microbiologia clinica); V32B (Parassitologia):

microbiologia (F05X);

micologia medica (F05X);

virologia (F05X);

parassitologia (V32B).

15. Corso integrato di medicina di laboratorio: Settori scientifico-disciplinari: E05B (Biochimica clinica); F04B (Patologia clinica); F05X (Microbiologia e microbiologia clinica):

biochimica clinica (E05B);

patologia clinica (F04B);

microbiologia clinica (F05X).

16. Corso integrato di metodologia clinica: Settori scientifico-disciplinari: F02X (Storia della medicina); F07A (Medicina interna); F08A (Chirurgia generale); F22A (Igiene generale ed applicata); F11A (Psichiatria):

semeiotica e metodologia medica (F07A);

semeiotica e metodologia chirurgica (F08A);

psicologia medica (F11A);

storia della medicina (F02X);

metodologia epidemiologica ed igiene (F22A).

17. Corso integrato di anatomia patologica I: Settori scientifico-disciplinari: F06A (Anatomia patologica: la disciplina «Morfologia dei tumori» è soppressa):

anatomia ed istologia patologica (F06A).

18. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente: Settori scientifico-disciplinari: F07D (Gastroenterologia); F08A (Chirurgia generale):

gastroenterologia (F07D);

chirurgia dell'apparato digerente (F08A);

chirurgia generale (F08A).

19. Corso integrato di malattie dell'apparato respiratorio: Settori scientifico-disciplinari: F07B (Malattie dell'apparato respiratorio); F08D (Chirurgia toracica):

malattie dell'apparato respiratorio (F07B);

fisiopatologia respiratoria (F07B);

chirurgia toracica (F08D).

20. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare: Settori scientifico-disciplinari: F07C (Malattie dell'apparato cardiovascolare); F08E (Chirurgia vascolare); F09X (Chirurgia cardiaca):

cardiologia (F07C);

angiologia (F07C);

cardiochirurgia (F09X);

chirurgia vascolare (F08E).

21. Corso integrato di malattie del rene e delle vie urinarie: Settori scientifico-disciplinari: F07F (Nefrologia); F10X (Urologia):

nefrologia (F07F);

urologia (F10X).

22. Corso integrato di malattie del sistema endocrino e del metabolismo: Settori scientificodisciplinari: F07A (Medicina interna: la disciplina soppressa «Malattie del metabolismo» è sostituita da «Malattie metaboliche e del ricambio»); F07E (Endocrinologia: la disciplina soppressa «Malattie del metabolismo» è sostituita da «Malattie metaboliche e del ricambio»); F08A (Chirurgia generale):

diabetologia (F07E);

endocrinologia (F07E);

fisiopatologia endocrina (F07E);

malattie metaboliche e del ricambio (F07A; F07E);

endocrinochirurgia (F08A);

andrologia (F07E).

23. Corso integrato di malattie del sangue e degli organi emopoietici: Settori scientifico-disciplinari: F07G (Malattie del sangue):

ematologia (F07G).

24. Corso integrato di malattie del sistema immunitario e reumatologia: Settori scientifico-disciplinari: F07A (Medicina interna: la disciplina soppressa «Immunologia clinica e allergologia» è sostituita da «Allergologia ed immunólogia clinica»); F07H (Reumatologia):

allergologia ed immunologia clinica (F07A);

reumatologia (F07H).

25. Corso integrato di malattie infettive: Settori scientifico-disciplinari: F07I (Malattie infettive):

malattie infettive (F07I);

malattie tropicali (F07I);

parassitologia clinica (F07I).

26. Corso integrato di medicina interna e chirurgia generale: Settori scientifico-disciplinari: F07A (Medicina interna); F08A (Chirurgia generale):

medicina interna (F07A);

chirurgia generale (F08A).

27. Corso integrato di psichiatria e psicologia clinica: Settori scientifico-disciplinari: F11A (Psichiatria); M11E (Psicologia clinica):

psichiatria (F11A);

psicoterapia (F11A);

psicologia clinica (M11E);

igiene mentale (F11A).

28. Corso integrato di malattie del sistema nervoso: Settori scientifico-disciplinari: F11B (Neurologia); F12A (Neuroradiologia); F12B (Neurochirurgia); F06B (Neuropatologia):

neurologia (F11B);

neurofisiopatologia (F11B);

neurochirurgia (F12B);

neuropatologia (F06B);

neuroradiologia (F12A);

riabilitazione neurologica (F11B).

29. Corso integrato di malattie odontostomatologiche e del cavo orale: Settori scientifico-disciplinari: F13B (Malattie odontostomatologiche); F13C (Chirurgia maxillofacciale):

odontostomatologia (F13B);

chirurgia maxillo-facciale (F13C).

30. Corso integrato di malattie dell'apparato visivo: Settori scientifico-disciplinari: F14X (Malattie apparato visivo):

oftalmologia (F14X);

ottica fisiopatologica (F14X).

31. Corso integrato di malattie dell'apparato locomotore: Settori scientifico-disciplinari: F16A (Malattie apparato locomotore); F16B (Medicina fisica e riabilitativa):

ortopedia e traumatologia (F16A);

chirurgia della mano (F16A);

medicina fisica e riabilitazione (F16B).

32. Corso integrato di malattie otorinolaringoiatriche: Settori scientifico-disciplinari: F15A (Otorinolaringoiatria); F15B (Audiologia):

otorinolaringoiatria (F15A);

audiologia (F11B);

foniatria (F15A).

33. Corso integrato di malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica: Settori scientifico-disciplinari: F17X (Malattie cutanee e veneree); F08B (Chirurgia plastica):

dermatologia (F17X);

chirurgia plastica e ricostruttiva (F08B);

dermatologia allergologica e professionale (F17X);

venereologia (F17X).

34. Corso integrato di medicina interna: Settori scientifico-disciplinari: F07A (Medicina interna: le discipline soppresse «Terapia medica» e «Medicina termale» sono sostituite da «Terapia medica e medicina termale»); F03X (Genetica medica):

medicina dello sport (F07A);

medicina interna (F07A);

genetica medica (F03X);

nutrizione clinica (F07A);

terapia medica e medicina termale (F07A).

35. Corso integrato di chirurgia generale: Settori scientifico-disciplinari: F08A (Chirurgia generale: la disciplina soppressa «Microchirurgia» è sostituita da «Chirurgia endoscopica» e «Endocrinochirurgia»):

chirurgia generale (F08A);

endocrinochirurgia (F08A);

chirurgia endoscopica (F08A).

36. Corso integrato di oncologia clinica: Settori scientifico-disciplinari: F04C (Oncologia medica); F07A (Medicina interna); F08A (Chirurgia generale); F18X (Diagnostica per immagini e radioterapia: la disciplina soppressa «Oncologia radioterapica» è sostituita da «Radioterapia oncologica»):

oncologia medica (F04C);

radioterapia oncologica (F18X);

chirurgia generale (F08A);

medicina interna (F07A).

37. Corso integrato di geriatria: Settori scientifico-disciplinari: F07A (Medicina interna): F08A (Chirurgia generale):

geriatria e gerontologia (F07A);

chirurgia geriatrica (F08A).

38. Corso integrato di farmacologia generale: Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia):

farmacologia (E07X);

farmacologia cellulare e molecolare (E07X).

39. Corso integrato di farmacologia speciale: Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia):

farmacologia (E07X);

chemioterapia (E07X);

tossicologia (E07X);

neuropsicofarmacologia (E07X);

farmacologia clinica (E07X).

40. Corso integrato di pediatria generale e specialistica: Settori scientifico-disciplinari: F19A (Pediatria generale e specialistica: la disciplina soppressa «Terapia pediatrica speciale» è sostituita da «Terapia pediatrica»); F08C (Chirurgia pediatrica e infantile); F19B (Neuropsichiatria infantile):

pediatria (F19A);

chirurgia pediatrica (F08C);

neuropsichiatria infantile (F19B);

neonatologia (F19A);

terapia pediatrica (F19A);

pediatria preventiva e sociale (F19A).

41. Corso integrato di ginecologia ed ostetricia: Settori scientifico-disciplinari: F20X (Ginecologia ed ostetricia):

ginecologia ed ostetricia (F20X);

fisiopatologia della riproduzione umana (F20X);

ginecologia endocrinologica (F20X);

ginecologia oncologica (F20X);

medicina dell'età prenatale (F20X).

42. Corso integrato di anatomia patologica II: Settori scientifico-disciplinari: F06A (Anatomia patologica: la disciplina soppressa «Diagnostica ultrastrutturale» è sostituita da «Patologia e diagnostica ultrastrutturale»; la disciplina soppressa «Diagnostica isto - e cito-patologica» è sostituita da «Diagnostica istocitopatologica»):

anatomia ed istologia patologica (F06A);

diagnostica isto - e cito-patologica (F06A);

patologia e diagnostica ultrastrutturale (F06A);

istochimica ed immunoistochimica patologica (F06A).

43. Corso integrato di diagnostica per immagini: Settori scientifico-disciplinari: F18X (Diagnostica per immagini e radioterapia):

radiologia (F18X);

radiobiologia medica (F18X);

radioterapia (F18X);

medicina nucleare (F18X);

anatomia radiologica clinica (F18X).

44. Corso integrato di emergenze medico-chirurgiche: Settori scientifico-disciplinari: F07A (Medicina interna); F08A (Chirurgia generale: la disciplina «Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso» è sostituita da «Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso»); F21X (Anestesiologia):

medicina d'urgenza e pronto soccorso (F07A);

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (F08A);

anestesiologia e rianimazione (F21X);

terapia del dolore (F21X);

terapia intensiva (F21X);

medicina subacquea ed iperbarica (F21X).

45. Corso integrato di igiene e sanità pubblica: Settori scientifico-disciplinari: F22A (Igiene generale ed applicata); P01B (Economia sanitaria):

igiene (F22A);

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (F22A);

economia sanitaria (P01B);

educazione sanitaria (F22A)

46. Corso integrato di medicina legale: Settori scientifico-disciplinari: F22B (Medicina legale):

medicina legale (F22B);

psicopatologia forense (F22B);

tossicologia forense (F22B);

medicina sociale (F22B).

47. Corso integrato di medicina del lavoro: Settori scientifico-disciplinari: F22C (Medicina del lavoro):

medicina del lavoro (F22C);

igiene industriale (F22C).

48. Corso integrato di medicina delle comunità: Settori scientifico-disciplinari: F22A (Igiene generale ed applicata), F071 (Malattie infettive):

medicina di comunità (F22A, F071);

igiene ambientale (F22A).

Roma, 21 marzo 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A4875

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 3 ottobre 1996, approvata dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 20 dicembre 1996, con la quale il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto l'inclusione dell'indirizzo geologico-applicato nel corso di laurea in scienze geologiche;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Fatte proprie integralmente le motivazioni addotte dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 3 ottobre 1996;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 aprile 1997 e trasmesso a questa Università con ministeriale n. 1049 del 28 maggio 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» all'art. 108 (Laurea in scienze geologiche) viene aggiunto, dopo l'indirizzo geologico-paleontologico, il seguente nuovo indirizzo:

Indirizzo geologico-applicato.

Corsi caratterizzanti:

(D02B) Geologia applicata

(D02B) Rilevamento geologico-tecnico

(D02B) Idrogeologia

(D02A) Fotogeologia

(D02B) Esplorazione geologica del sottosuolo

Corsi facoltativi:

(D01B-D01C) Geologia regionale

(D03A) Mineralogia applicata

(D02A) Geomorfologia applicata

(D04B) Geofisica applicata

(D01B) Sedimentologia e regime dei litorali

(D02B) Geologia tecnica

(H15X) Fondamenti di economia ed estimo

(N10X) Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia

(D03C) Geochimica applicata

(D02B) Idrogeologia applicata

(H0SX) Topografia e tecniche cartografiche

(D03B) Petrografia applicata

(D04B) Sismica applicata

(D03A-D03B) Conservazione dei monumenti lapidei

(D03C) Vulcanologia

(D02A) Geologia ambientale

(H05X) Telerilevamento

(D02B) Geologia applicata all'ambiente marino

(C05X) Chimica organica

(D02A) Geografia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 10 giugno 1997

Il rettore: Bo

97A4876

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1997), recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo rubriche degli articoli 3-*bis*, 12, 19-*bis*, 20-*bis* e 20-*ter* stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto

dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. *Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.*

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire *515 miliardi* per l'anno 1998 e di lire *1.515 miliardi* annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. *Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,* al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Riferimenti normativi.

a) Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» è il seguente:

«Art. 19 *(Norme transitorie e finali).* — 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 13 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, d ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-*bis*. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze tras-

ferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché dalle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-*ter* Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5 Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni, alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993, fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 3 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della sopressa Agenzia, nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994 Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuite e ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato».

b) La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: «Norme per l'edilizia scolastica»

c) Il testo dell'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» è il seguente «5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1936, n. 910, sono incrementate ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992»

d) La legge 23 gennaio 1992, n 32, e successive modificazioni, reca: «Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n 76»

e) La legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, reca «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

f) Il testo dell'art. 13 del R.D. 13 febbraio 1933, n 21, per la bonifica integrale» è il seguente.

«Art 13. — Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti, solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a province, comuni e loro consorzi

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a province, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle province o ai comuni

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata»

g) Il testo dell'art. 10 del D.Lgs 1° settembre 1993, n 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è il seguente.

«Art 10 *(Attività bancaria)* — 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria Essa ha carattere d'impresa

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3 Le banche esercitano; oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali Sono salve le riserve di attività previste dalla legge»

Art. 2.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. *Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.*

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 milardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Riferimenti normativi:

a) L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con 30 maggio 1955, n. 797 e l'art 29 del testo unico delle diposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista chi costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esenzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo per il 50 per cento del prezzo praticato ai grossisti».

b) Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97 - supplemento ordinario.

c) Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è il seguente: «4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori».

Art. 3.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. *All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997;* il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, *nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi* a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

«*21.* Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del *quaranta* per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del *quaranta* per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.».

4-bis. *I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio*

1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità.

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera *h)*, e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera *a)*, dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico *del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali *nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana*, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.

9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995. n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, *destinando non meno dei due terzi del totale a* quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. *Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.*

Riferimenti normativi:

a) Il comma 8 dell'art 4 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) così recita: «8 Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

b) La lettera *b)*, comma 25, dell'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni, urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sotegno del reddito e nel settore previdenziale), è la seguente:

«25. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 con proprio decreto:

a) (*omissis*),

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui rispettivamente, all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo;».

c) Il testo del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1979, n. 94).

d) Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, n. 175.

e) Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, così recita: «7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

f) Il comma 21 dell'art 1 del D L 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n 608, ora sostituito, così recitava: «21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate anche da lavotori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società in via straordinaria e

limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori».

g) Il testo del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1981, n. 205).

h) Il testo del D.L. 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1988, n. 119).

i) L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) così recita:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)* — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6 Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

l) La lettera *h)*, primo comma, dell'art. 18 e l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro i materia di formazione professionale) così recitano:

«Art. 18 *(Competenze dello Stato)* — Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

a) - g) (omissis);

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675».

«Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)* — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

m) La lettera *a)*, quinto comma, dell'art 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è la seguente·

«Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 28.

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;».

n) L'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n 845, così recita:

«Art 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione)*. — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cen delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n 77/801/CEE del 20 dicembre 1977".

o) il comma 14 dell'art 4 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, è il seguente: «14 L'ambito delle attività di cui all'art. 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi»;

p) L'art. 7 del D.L. 10 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia) così recita

«Art. 7 *(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).* 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni cultuali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni cultuali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n.145».

q) L'art. 10 del D P R 20 aprile 1994, n 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) così recita:

«Art. 10 *(Contabilità speciali)* - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5 Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale».

r) Il comma 2 dell'art 1 del D L 31 gennaio 1995, n 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali) così recita «2 Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n 59, le finanziarie di cui all'art 16 della legge 27 febbraio 1985, n 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1 La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori»

s) l'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 2081/93, che modifica il regolamento (CEE) n 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è il seguente

«*Obiettivo n 1*

1 Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n 1

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.

2 L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n 1 è contenuto nell'allegato I

3 L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale Tali piani contengono in particolare

— la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni,

— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente, una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti,

— una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario, le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale;

una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art 10, i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni

5 La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7 Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art 17

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente.

— gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate,

— le forme d'intervento,

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza,

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più piani di cui al paragrafo 4

6 Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.

7 La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n *5a)*, da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca»

Art. 3-*bis*.

Procedure relative agli ammortizzatori sociali

1. *Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.*

2. *Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991.*

Riferimenti normativi.

a) L'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), così recita.

«Art. 19. — Il complesso dei trasferimnti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi

2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art 12 dell legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivabilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981».

b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così recita: «3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio».

c) Il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 223/1991, così recita: «6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS».

d) Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 223/1991, così recita. «1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro».

e) L'art. 3 della legge n. 223/1991, così recita:

«Art 3 *(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)* — 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emananazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione

4-*bis* Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato

dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-*ter* Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5-*bis* La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali».

Art. 4.

Intervento su immobili adibiti a teatri

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Riferimenti normativi

a) Il testo dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante «Interventi a favore del credito cinematografico» è il seguente:

«Art. 2. — I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di «intervento» così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'art 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data data entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata.

1) il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche;

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni, cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto art. 27 con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo».

Art. 5.

Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui

od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Riferimenti normativi.

a) Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi, 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n 498»

Art. 6.

Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera *a)*, proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 *già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto* si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presento decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente *di concerto con il Ministro dei lavori pubblici* può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Riferimenti normativi

a) Il testo del comma 104 dell'art 2 della legge 23 dicembre 1996, n 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente. «104 Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta di cui al punto 5 1.4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonché gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma»

b) Il testo dell'art 4 del D L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n 341 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) è il seguente

«Art 4 *(Interventi per opere infrastrutturali)* — 1 Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art 45 della legge 23 dicembre 1994, n 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse

2 Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725

3 Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate»

Art. 7.

Mantenimento in bilancio di fondi

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;

g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;

h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;

i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;

l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli *1109,* 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, *ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,* nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

1-bis. *Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.*

1-ter. *Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997.*

Riferimenti normativi:

a) Per il titolo della già citata legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 6;

b) Il testo del comma 8 dell'art. 4 del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) è il seguente: «4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purché ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei sudetti territori compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, è autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato art. 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

c) Il testo dei commi 18 e 19 dell'art 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) è il seguente:

«18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati delle competenti autorità "aree a rischio ambientale", nonché interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del

fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato»

d) La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca «Disposizioni in materia di usura».

Art. 8.

Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) «*54.* Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, *dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione,* delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;

b) «*56.* I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso *anche* a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.»;

c) «*57.* L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.»;

d) «*58.* Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Riferimenti normativi

a) I commi 54, 56, 57 e 58 dell'art 1 della legge 28 dicembre 1995, n 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono i seguenti.

«54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento. le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita In lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale

55 *(Omissis)*

56. Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500 000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica

57 L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione

55. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima».

Art. 9.

Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

1. *Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.*

2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2-bis. *Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate.*

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 3 *(Delegificazione).* — 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche,

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti,

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori publici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 8;

i) [la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo];

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) [le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55];

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-*bis* Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge. per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-*ter* Per assicurare la compatibiliià con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea».

b) Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 14 *(Programmazione dei lavori pubblici).* — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 16, lettera *c)*».

Art. 10.

Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità

stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Riferimenti normativi.

a) La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

b) Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, reca: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

c) Si riporta il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 10 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, (Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale): «4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo art. 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

Art. 11.

Centri storici

1. Al comma 7, lettera *e)*, dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;».

2. Al comma 8, lettera *a)*, dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968,».

2-bis. *Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:*

«*8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori*».

Riferimenti normativi:

a) Il comma 7, lettera *e)*, dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, seguente: *e)* opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile».

b) Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è il seguente:

«Art. 2 *(Zone territoriali omogenee)* — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone *A)*, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *B)*;

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone *C)*;

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale».

c) Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, ne 493, (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati».

Art. 12.

Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. *Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.*

Riferimenti normativi:

a) Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1996, n. 223.

b) Il comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), così recita: «1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero».

c) Il comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994, così recita: «2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma».

Art. 13.

Commissari straordinari e interventi sostitutivi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. *(Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione).*

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. *Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.*

4-ter. *I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.*

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-

zioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.*

Riferimenti normativi

a) Il D.Lgs. 19 settembre n. 626 reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

b) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), è il seguente:

«2. Per il 1997 la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e comprensive delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnarsi è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitano nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma».

c) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, è il seguente: «3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni».

d) Il testo del comma 45 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: «45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente».

Art. 14.

Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive.

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere *b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di *edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità.*

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite

da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito
al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al *dieci per cento* delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo delle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale):

«*b)* interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti».

b) La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

c) L'art. 9 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è il seguente:

«Art. 9 *(Nuovi contributi in materia edilizia)*. — 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura e costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 e dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il CER definisce modalità e criteri generli per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari».

d) L'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente.

«8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica».

e) Il D.L. 20 maggio 1996, n. 489, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, reca: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996».

f) L'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 14. — Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattameno economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dl'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, e autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984».

g) L'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è il seguente:

«Art. 2 *(Interventi nel settore agricolo).* - 1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art 1 del regolamento CEE n. 2262/1984 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

5. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

h) L'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, (Interventi urgenti in favore dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è il seuente:

«Art. 5 *(Interventi GEPI)* — 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4 Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5 I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commisione CEE nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7 Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

i) L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente:

«Art. 1 *(Fondo per l'occupazione)* — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a)* nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regrolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; *b)* nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-*bis* Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazine e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n 381

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1, dell'art. 11, della lege 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-*bis*. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo».

h) L'art. 9-*bis* del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è il seguente:

«Art. 9-*bis* *(Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994).* — 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi».

m) L'art. 6-*ter* del D.L. 6 settembre 1996, n. 467 (Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, è il seguente:

«Art. 6-*ter* *(Delocalizzazione di impianti industriali)* — 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembnre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività».

Art. 15.

Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera *b).*

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.».

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.».

Riferimenti normativi.

a) L'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazione previste dalla normativa antimafia) è il seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento delle comunicazioni, lettera* a) *dell'art 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n 47)* 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti».

b) L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

c) Il comma 5 dell'art 4 del citato D.Lgs n. 490 del 1994 il seguente «5 Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3».

Art. 16.

Soppresso dalla legge di conversione

Art. 17.

Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

1. In atta dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari *alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a),* della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di

restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

Riferimenti normativi:

a) Il comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, legge 23 dicembre 1992, n. 498».

(Omisssis)

b) Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge 5 maggio 1976, n. 324, (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile):

«I diritti previsti dall'art. 5 competono anche all'ente che in virtù di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili e militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale».

(Omisssis).

c) Si riporta la lettera *a)*, dell'art. 1 della citata legge n. 324/1976. «*a)* diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili».

d) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della citata legge n. 324/1976 è il seguente: «Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni nella legge 16 aprile 1947, n. 117, spettanti agli enti e alle società che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci».

e) L'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aereoportuali di Roma e Milano), è il seguente:

«Art. 7. — A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:

1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;

2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;

3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti».

Art. 18.

Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 19.

Norme sul processo amministrativo

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto *provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e* provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. *Tutti* i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere

proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Riferimenti normativi:

a) L'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) è il seguente

«Art. 33. — Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».

Art. 19-*bis*.

Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali

1. *Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'occantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi.

a) L'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione di finanza pubblica) è il seguente: «87 Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre».

Art. 20.

Norme finali

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi

a) L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse,

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo

assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari,

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dall'attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

Art. 20-*bis.*

Funzioni attribuite ai Ministero dei lavori pubblici

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

Riferimenti normativi:

a) Il testo degli articoli 9 e 9-*bis* del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) come da ultimo modificato dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono i seguenti:

«Art. 9 *(Trasferimento delle opere, della gestione separata e dei progetti speciali).* — 1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

2 Il commissario *ad acta,* accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta* Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta,* che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario *ad acta* determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5 Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario *ad acta* e il soggetto destinatario delle opere saranno decise

da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti».

«Art. 9-*bis* (*Definizione delle controversie*) — Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia».

b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 3 giugno 1996, n. 304 (Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'art. 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali):

«Art. 4. — 1. All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti. "31 dicembre 1996"»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

"3-*bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse "».

c) Il testo del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 25 giugno 1996, n. 335 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), è il seguente:

«1. All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

"3-*bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse "».

d) Il testo del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), è il seguente:

«1. All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis* Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art. 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse."».

e) Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 670 (Proroga di termini), è il seguente:

«Art. 3 (*Proroga di termini concernenti l'ex Agensud*) — 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: "fino alla data del 15 ottobre 1995"».

Art. 20-*ter*.

Disposizioni in materia di indennità di mobilità

1. *Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.*

2. *Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.*

3. *Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997.*

Riferimenti normativi.

a) La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

b) Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente: «7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A4746

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 2 giugno 1997, n. **42**.

Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

Alle amministrazioni autonome

Alle ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

L'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

L'indicata illustrazione per il 1996, come di consueto, deve integrare il rendiconto generale, il quale deve essere presentato entro il termine inderogabile del 30 giugno 1997, in modo da costituire un adeguato strumento di valutazione della gestione svolta.

La riforma del bilancio dello Stato introdotta con la legge 3 aprile 1997, n. 94, introduce rilevanti novità anche sotto il profilo della valutazione degli oneri delle funzioni, dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti delle amministrazioni, coniugando risorse, servizi, strutture e risultati e introducendo tra l'altro la contabilità analitica per il controllo di gestione.

In attesa dell'avvio della nuova struttura del bilancio, con l'esercizio 1998, tuttora in fase di formazione, per il consuntivo 1996 occorre confermare la precedente impostazione per l'analisi delle risultanze della gestione.

Premesso quanto sopra, si invitano le amministrazioni centrali ed autonome a voler fornire con la dovuta sollecitudine le richieste note informative, che dovranno, comunque, pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, divisione III, improrogabilmente entro il 15 giugno p.v., onde consentirne il necessario coordinamento. Al fine di evitare i rilevanti ritardi verificatisi negli anni precedenti, che, in taluni casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa, si raccomanda il più rigoroso rispetto di detto termine.

In considerazione, poi, della necessaria omogeneità di esposizione, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere le analisi in parola seguendo le indicazioni di massima di cui alle «note tecniche» già trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni buon fine si invia copia) con gli adattamenti e le integrazioni derivanti dalle peculiarità proprie di ciascuna amministrazione e, comunque, sulla scorta dei dati finanziari di cui all'elaborato allegato.

Attesa l'importanza dei sopra indicati adempimenti, si confida nella collaborazione di tutte le amministrazioni interessate, assicurando la più ampia disponibilità per ogni chiarimento utile alla puntuale applicazione della richiamata normativa.

p. *Il Ministro:* GIARDA

ALLEGATO 1

NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI

A) *Spese*

Per quanto concerne le spese, la relazione si soffermerà sugli aspetti significativi dell'attività svolta nell'esercizio considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione.

Essa sarà strutturata in due parti. una premessa di carattere generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione politico-amministrativa svolta nell'esercizio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmatici già esplicitati in sede di nota preliminare al bilancio di previsione; e una sezione dedicata all'analisi amministrativa per servizi e a quella funzionale per programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti.

In tale seconda parte, organicamente coordinata per tutto il Dicastero, le amministrazioni dovranno con particolare attenzione considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come centro di costo, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni, dando conto, in definitiva, dello stato di attuazione dei vari indirizzi programmatici deliberati.

L'individuazione e la quantificazione di tali centri di costo, secondo lo schema fissato dal richiamato art 22 della legge n. 468/1978, sono affidate da un lato alla classificazione amministrativa per rubriche e dall'altro alla classificazione funzionale per programmi e progetti di spesa, anche in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della medesima legge 468/1978, come si evince dall'unito elaborato meccanografico.

In tale documento la spesa di bilancio viene considerata per capitolo, distintamente per fase di gestione (impegni, pagamenti in conto competenza ed in conto residui, residui finali), nella seguente disaggregazione:

per rubriche, in relazione ai servizi interessati;

nell'ambito delle rubriche, per sezioni e livelli inferiori della classificazione funzionale in relazione all'individuazione dei programmi e progetti;

nell'ambito del codice funzionale di terzo livello (ovvero di secondo livello, ove manchi il terzo), per categorie e livelli inferiori della codificazione economica, in relazione alla natura della spesa.

Sulla scorta di tali analitiche informazioni — le quali, pur essendo in qualche caso non definitivo in relazione ai tempi dell'elaborazione, consentono di avere un quadro sufficientemente certo dell'andamento dei centri di costo — le amministrazioni dovranno relazionare sui risultati conseguiti per ciascuna rubrica di bilancio, con distinto riferimento agli eventuali servizi che la compongono e, nel loro ambito, per ciascun aggregato funzionale.

L'ulteriore disaggregazione economica degli aggregati funzionali ha lo scopo di fornire indicazioni, il più possibile dettagliate, sulla natura della spesa e sui destinatari dell'erogazione.

Sembrano questi ultimi, infatti, i parametri significativi cui rapportare una indicazione sia pure sommaria — passibile pertanto di tutte le integrazioni e i completamenti che dovessero ritenersi opportuni — degli elementi informativi intesi a determinare le concrete realizzazioni in termini di risultati conseguiti.

In tale quadro, le amministrazioni esporranno, per ciascuna rubrica di spesa articolata per programmi e progetti secondo la classificazione funzionale, i seguenti elementi informativi, che — si ripete — rivestono carattere orientativo:

a) per le spese di personale in servizio, (categoria II), il numero delle unità con il relativo costo globale medio pro-capite, la consistenza organica e le eventuali differenze con la situazione di fatto alla fine dell'esercizio; le nuove assunzioni, definitive o in corso di definizione; eventuali indici di efficienza e di produttività del personale, ecc.;

b) per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), elementi in ordine alle quantità e alle qualità degli stessi, distintamente per aggregato economico di terzo livello; al numero e al tipo dei contratti di acquisto o di fornitura definiti nel corso della gestione con riferimento alla loro fase procedimentale in essere alla chiusura dell'esercizio, ecc.

Particolare cura dovrà essere dedicata agli acquisti o alle costruzioni di beni durevoli la cui spesa viene allocata per convenzione in tale aggregato, pur essendo caratterizzata da elementi propri delle spese di investimento (ad esempio, interventi promozionali per l'ammodernamento delle Forze armate).

In tal caso, l'analisi dei risultati sarà condotta in base agli elementi orientativi di cui alla seguente lettera *e)*;

c) per i trasferimenti correnti (categoria V), distinti a seconda degli operatori destinatari e del tipo di erogazione (codici economici di 2° e di 3° livello), dovranno porsi in luce, in relazione alle singole autorizzazioni di spesa, i principali fattori che hanno determinato gli effettivi impegni di bilancio e le cause più rilevanti che eventualmente non hanno consentito il completamento dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento

Ove si tratti di erogazione i cui destinatari non sono individuati dall'autorizzazione di spesa, occorre specificare i concreti beneficiari dell'impegno, quantificandoli per categorie omogenee e dando conto dei criteri seguiti nella loro individuazione;

d) per gli interessi (categoria VI), dovranno essere esposti, i principali elementi dei piani di ammortamento che hanno dato luogo agli impegni di spesa, individuando, ove possibile, i beneficiari delle erogazioni per categorie omogenee (imprese, famiglie, enti pubblici, ecc.);

e) per gli investimenti diretti (categorie X e XI) sarà descritto lo stato di attuazione delle spese programmate con riferimento alle fasi del procedimento per ogni singola autorizzazione di spesa: numero e importo dei progetti, di massima ed esecutivi; degli appalti aggiudicati e in corso di aggiudicazione, quantità e qualità delle opere ultimate, stato di avanzamento di quelle non ultimate, numero ed esito dei collaudi espletati, anticipazioni e saldi erogati, ecc.

Oltremodo opportuno per tale tipo di spese appare un raffronto tra programma inizialmente previsto e risultati concretamente ottenuti, ponendo in evidenza le cause delle eventuali discrasie riscontrate e suggerendo i conseguenti rimedi;

f) per gli investimenti indiretti (categoria XII), attuati mediante trasferimenti di capitale, l'esame dovrà incentrarsi da un lato sulla tempestività delle previste erogazioni e, dall'altro sui destinatari delle medesime, nonchè, ove possibile, sul concreto impiego dei fondi e sulle realizzazioni cui hanno dato luogo.

In particolare, per i trasferimenti erogati in attuazione di programmi settoriali di intervento, sarà dato conto — ove possibile — delle effettive realizzazioni conseguite dai beneficiari in termini di opere o servizi, ponendo in luce eventuali positivi riflessi sulla situazione occupazionale ed economica del settore interessato.

Per i contributi negli interessi o in conto capitale effettuati mediante intermediari creditizi, saranno fornite utili notizie sul numero e sulla entità dei programmi finanziati nonché sulla dimensione degli investimenti indotti dalla spesa statale;

g) per gli investimenti finanziari (categorie XIII e XIV), realizzati mediante conferimenti, partecipazioni o anticipazioni produttive, saranno esposti elementi di valutazione in ordine ai riflessi sulla situazione economica e patrimoniale degli enti di gestione o delle società beneficiarie, nonché sui tempi previsti di rimborso e sugli eventuali interessi pattuiti per le anticipazioni medesime;

h) infine, per le anticipazioni non produttive (categoria XV), verranno indicati i tempi e le modalità di rimborso ovvero, nel caso di versamenti a conti di tesoreria, i previsti tempi di utilizzo delle erogazioni.

Gli uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome — attesa la struttura dei relativi bilanci — effettueranno tali analisi con riferimento alle sole rubriche di bilancio e, nel loro ambito, alla classificazione economica di primo livello, secondo gli elementi informativi dianzi esposti dalla lettera *a)* alla lettera *g)*

Analoghe indicazioni dovranno essere fornite in merito alle gestioni speciali ed autonome ponendo particolare rilievo ai risultati economici delle stesse.

Le amministrazioni autonome non gestite dal Sistema informativo della Ragioneria generale cureranno l'esposizione dai dati finanziari della gestione su opportuni prospetti conformi all'allegato n. 2, a supporto della esposizione descritta.

B) *Entrate.*

Per quanto riguarda le entrate, la relazione al consuntivo sarà articolata in due parti:

una di carattere generale — elaborata dal Ministero delle finanze per le entrate statali e dalle singole amministrazioni autonome per le entrate dei rispettivi bilanci — nella quale si darà conto delle linee generali di politica fiscale o tariffaria seguite nell'esercizio, in parallelo a quanto a suo tempo esposto nelle note preliminari agli stati di previsione dell'entrata in sede di bilanci preventivi;

una di carattere specifico — elaborata dalle amministrazioni centrali interessate per le rubriche di pertinenza nonché dalle amministrazioni autonome — nella quale saranno esaminati — per le fasi di gestione (accertamento — riscossione, versamento, residui finali),

analiticamente i gettiti dei singoli cespiti, le loro implicazioni e i loro effetti sul sistema economico

Le amministrazioni autonome il cui bilancio dell'entrata è suddiviso in rubriche, esporranno la ripartizione in titoli e categorie nell'ambito di ciascuna rubrica.

Le amministrazioni autonome i cui bilanci accolgono gestioni speciali ed autonome porranno particolare attenzione nell'esposizione analitica degli introiti e proventi alle stesse affluite

L'amministrazione delle finanze dovrà fare distinto riferimento, per le entrate tributarie, ai principali tributi nell'ambito di ciascuna categoria: IRPEF, ILOR, imposta sul patrimonio netto, ritenute sugli interessi, IRPEG, per la categoria I; IVA, registro, bollo, assicurazioni, per la categoria II; olii minerali per la categoria III; tabacchi per la categoria IV; lotto per la categoria V. In appositi allegati, le risultanze di tali tributi saranno analizzate per articoli, in corrispondenza a quanto effettuato in sede di bilancio di previsione.

La medesima amministrazione svolgerà inoltre tutte le considerazioni che dovesse ritenere utili per illustrare l'effettivo andamento delle entrate tributarie, distintamente per categoria e per singolo tributo, in rapporto alla evoluzione del sistema economico, alla base imponibile teorica ed effettiva, ai fenomeni di erosione e di evasione e alle iniziative intraprese per ridurne l'incidenza, tenendo anche conto dell'andamento delle principali variabili macro-economiche esposte nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, già pubblicata al momento dell'elaborazione della relazione al consuntivo.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie, attesa la non omogeneità dei proventi che le compongono, appare oltremodo difficoltoso delineare criteri generali per la illustrazione del loro andamento.

Le amministrazioni interessate terranno pertanto conto della peculiarità di ogni singolo cespite, ponendo in evidenza, nell'ambito delle relative categorie, i fattori che hanno determinato le risultanze dei proventi quantitativamente più importanti.

Le amministrazioni autonome — le cui entrate risultano costituite essenzialmente dalla vendita di beni e servizi ovvero da trasferimenti attivi — porranno particolare cura nel quantificare i beni e servizi offerti alla collettività, nell'esporre l'influenza della struttura tariffaria adottata sui relativi introiti, nonché nel considerare la provenienza dei trasferimenti medesimi.

* * *

L'illustrazione descritta, sia per le entrate che per le spese, sarà limitata alle sole operazioni finali di bilancio, con esclusione cioè delle operazioni di indebitamento (accensione e rimborso prestiti).

Le sole amministrazioni autonome, tuttavia, dedicheranno apposito paragrafo della relazione al consuntivo alle risultanze differenziali, in termini di competenza e di cassa, sulla base degli elementi esposti in un prospetto conforme all'allegato 3, dando conto altresì dei modi di finanziamento dell'eventuale disavanzo complessivo in termini di cassa.

Infine, le eventuali gestioni speciali e autonome saranno riepilogate in un prospetto conforme all'allegato 4 specificando, nel commento delle relative risultanze, i singoli flussi finanziari da e verso il bilancio normale dell'amministrazione autonoma.

La relazione illustrativa, completa in ogni sua parte ed elaborata sulla base delle descritte indicazioni — che, si ripete, sono passibili di tutte le integrazioni e i completamenti che le amministrazioni interessate dovessero ritenere opportuni — dovrà pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - div. III entro il termine del 15 giugno 1997.

Si sottolinea l'inderogabilità del termine in parola stante l'obbligo di presentazione della relazione stessa al Parlamento — unitamente al rendiconto generale — entro il 30 giugno.

ALLEGATO 2

AZIENDA (O AMMINISTRAZIONE) ....

SPESA - CONSUNTIVO 1996
CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
(milioni di lire)

	IMPEGNI	PAGAMENTI		RESIDUI FINALI
		COMPETENZA	RESIDUI	
Rubrica 1				
Categoria 1				
Categoria 2				
....				
....				
Categoria 9				
....				
....				
Totale rubrica ...				
Rubrica 2				
Categoria 1				
....				

ALLEGATO 3

AMMINISTRAZIONE (O AZIENDA) .. ..

CONSUNTIVO 1996
RISULTATI DIFFERENZIALI
(milioni di lire)

	COMPETENZA (Accertamenti e impegni)	CASSA (Incassi e pagamenti)
1 Avanzo (+) o disavanzo (–) corrente (Risparmio pubblico)		
2. Avanzo (+) o disavanzo (–) corrente Operazioni finali (Saldo netto da finanziare)		
3. Avanzo (+) o disavanzo (–) corrente Operazioni finali al netto delle partite finanziarie (Indebitamento netto)		
4 Ricorso al mercato		

(1) Titolo I entrata, titolo I spesa.
(2) Titoli I e II entrata, meno titoli I e II spesa.
(3) Titoli I e II entrata, al netto delle categorie IX e X, meno titoli I e II spesa, al netto delle categorie XI, XII e XIII.
(4) Titoli I, II e III spesa, meno titoli I e II entrata.

ALLEGATO 4

AMMINISTRAZIONE (O AZIENDA) ....

CONTO CONSUNTIVO 1996
GESTIONI SPECIALI E AUTONOME
(milioni di lire)

GESTIONI	COMPETENZA			CASSA			RESIDUI FINALI		
	Accert	Impegni	Saldo	Incassi	Pagamenti	Saldo	Attivi	Passivi	Saldo

97A4981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola di guerra dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1997 è stata concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola di guerra dell'Esercito.

97A4983

Concessione di ricompensa al valore militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1997 è stata concessa la medaglia d'oro «alla memoria» alla portatrice carnica Maria Plozner Mentil.

97A5022

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 24 giugno 1997

Dollaro USA	1685,08
ECU	1915,77
Marco tedesco	977,43
Franco francese	289,60
Lira sterlina	2813,07
Fiorino olandese	868,60
Franco belga	47,367
Peseta spagnola	11,573
Corona danese	256,64
Lira irlandese	2549,53
Dracma greca	6,196
Escudo portoghese	9,678
Dollaro canadese	1213,68
Yen giapponese	14,704
Franco svizzero	1171,58
Scellino austriaco	138,90
Corona norvegese	232,59
Corona svedese	218,11
Marco finlandese	326,95
Dollaro australiano	1264,32

97A5071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Provincia di Como S.p.a. Editoriale.

Con decreto n. 22748 del 16 maggio 1997, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 giugno 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. La Provincia di Como S.p.a. Editoriale, con sede in Como e unità di Como.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. La Provincia di Como S.p.a. Editoriale, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 giugno 1997.

97A4917

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 22854 del 30 maggio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 15 ottobre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Susa e Rivoli (Torino), imprese impegnate nella realizzazione dell'opera autostradale Frejus (Rivoli-Bardonecchia).

Comitato tecnico del 29 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994 (limite massimo).

Con decreto n. 22855 del 30 maggio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 settembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Rapone (Potenza), imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento Ofantina-Nevico di Pescopagano-Muro Lucano.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 18 settembre 1992 al 17 marzo 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1994 al 17 dicembre 1994 (limite massimo)

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22724 del 7 maggio 1997.

97A4918

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22789 del 22 maggio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.r.l. Siatek profilati sud, con sede in Taranto e unità di Lizzano (Taranto).

Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siatek profilati sud, con sede in Taranto e unità di Lizzano (Taranto), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22790 del 22 maggio 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91, relativi al periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996, della ditta S.p.a. Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto del 20 maggio 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22791 del 22 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° giugno 1996;

L'Istituto nazionale della providenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22792 del 22 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo).

Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, legge 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forlì del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forlì del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 18 aprile 1996;

Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine lavori.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Europa metalli sezione difesa, con sede in Firenze e unità di Campo Tizzoro (Pistoia).

Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,

dipendenti dalla ditta S.p.a. Europa metalli sezione difesa, con sede in Firenze e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22793 del 22 maggio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina).

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14,

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

9) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera.

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

11) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1995 al 29 maggio 1996 della ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo).

Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 30 maggio 1995.

12) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 30 novembre 1995.

13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1996 con decorrenza 29 giugno 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22794 del 22 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unità Salerno, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 1° maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1° novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22795 del 22 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.r.l. S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 17 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 14 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1997 con decorrenza 15 gennaio 1997.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22796 del 22 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania).

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22797 del 22 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Acqui Terme (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997, della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino).

Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996,

3) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22798 del 22 maggio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1996 con decorrenza 9 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22799 del 22 maggio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 18 luglio 1996, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Collesano (Palermo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 18 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22800 del 22 maggio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unità di Cardito (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Sime elettromeccanica, con sede in Napoli e unità di Cardito (Napoli), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22801 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. SAM - Società agricola molisana con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità in Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 641 dipendenti fino al 31 marzo 1997 e per un massimo di 292 dipendenti dal 1° aprile 1997 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 10 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 settembre 1997 al 9 marzo 1998

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22802 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a SAM - Società agricola molisana con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità in Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 650 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1996 al 9 marzo 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1996 n. 21394/2

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22803 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Figli di Stefano Bertoldo & C. con sede in Torino e unità in Forno Canavese e Ufficio, per un massimo di 50 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22804 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino con sede in Mathi Canavese (Torino) e unità in Mathi Canavese (Torino), per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997 n. 22079/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22805 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Piazza Grande con sede in Colombella frazione di Perugia (Perugia) e unità in Colombella frazione di Perugia (Perugia), per un massimo di 47 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1998

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22806 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine subalpine apparecchiature elettriche O.S.A.E. con sede in Torino e unità in Torino, per un massimo di 66 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*. della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22807 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sispa con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità in Borgare Torinese (Torino), per un massimo di 27 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1997 al 22 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 agosto 1997 al 22 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22808 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vamat con sede in Valfabbrica, località Caselle (Perugia) e unità in Valfabbrica, località Caselle (Perugia), per un massimo di 47 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22809 del 22 maggio 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. TV Internazionale con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale con sede in Roma e unità di Milano e Roma per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 dicembre 1996, n. 21840.

Con decreto ministeriale n. 22818 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino con sede in Sestu (Cagliari) e unità in Sestu (Cagliari), per un massimo di 25 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22819 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesclaudio con sede in Milano e unità in Formia (Latina), per un massimo di 132 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22820 del 30 maggio 1997 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.r.l. Tesar con sede in Olbia e unità di Sassari.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con sede in Olbia e unità di Sassari per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22821 del 30 maggio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unità di Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unità di Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22822 del 30 maggio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino), e unità Nazionali.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Decision System International, con sede in Ivrea (Torino), e unità Nazionali, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1996 con decorrenza 9 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22823 del 30 maggio 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996, della ditta S.p.a. Gregoriscolor, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unità di Pordenone.

Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995, con effetto dal 12 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Gregoriscolor, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unità di Pordenone, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996.

Art. 3, comma 2, legge n 223/91 - Sentenza tribunale del 12 novembre 1994, n. 66/94, contributo addizionale no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22824 del 30 maggio 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dellart 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. I.A.S. - Industria autoveicoli speciali, con sede in Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa), unità di Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 ottobre 1996 al 1° maggio 1997

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al sposta progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 24 luglio 1996, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n 22825 del 30 maggio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22826 del 30 maggio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unità di Sassari.

Parere comitato tecnico del 23 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unità di Sassari, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A4918

Determinazione della quota dell'indennità di trasferta, spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1997.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1997 assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1997, è fissata in L. 90.000 giornaliere elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero.

97A4984

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 2 giugno 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «5 CZ» alla ditta Filacchione Mario, con sede in Crotone, via Interna Marina n 60, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 2 giugno 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «319 NA» alla società Il Karato S.r.l., con sede in Torre del Greco, via A. Diaz n.5, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

97A4982

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti facoltà sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria»

Facoltà di farmacia.

settore scientifico-disciplinare: C07X «chimica farmaceutica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4986

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 22 aprile 1997 concernente: «Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni prodotti esteri, iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, radiazione di marche già iscritte in tariffa, variazione di denominazione nonché dei contenuti di nicotina e condensato di tabacchi lavorati già iscritti in tariffa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1997).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella A - Prodotti esteri (marche estere), in corrispondenza di: «Gauloises Blondes Ultra Legeres ..... da L. *237.000* ...», leggasi: «Gauloises Blondes Ultra Legeres ..... da L. *237.500* ...».

All'art. 2 del medesimo decreto, alla pag. 35, dove è scritto: Sigarette (Tabella *A*) Prodotti esteri (marche estere), in corrispondenza di: «*Gauluoises* Filtre K.S. ...», leggasi: «*Gauloises* Filtre K.S. ...»; al secondo rigo, dove è scritto: «*Gauluoises* Filtre K.S. Lights ...», leggasi: «*Gauloises* Filtre K.S. Lights ...».

All'art. 4, del medesimo decreto, alla pag. 36, secondo rigo, dove è scritto: «da Vogue *Superlims* 100'S a Vogue», leggasi: «da Vogue *Superslims* 100'S a Vogue»; al terzo rigo dove è scritto: «da Vogue *Superlims* 100'S Ultra Lights a Vogue Ultra Lights», leggasi: «da Vogue *Superslims* 100'S Ultra Lights a Vogue Ultra Lights».

97A4952

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERIÑO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 6 0 9 7 *

L. 1.500